

BGer 5A_19/2011 vom 29. Juni 2011

Bundesgericht, 2011-06-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_19_2011

FR: TF 5A_19/2011 du 29 juin 2011

IT: TF 5A_19/2011 del 29 giugno 2011

Erwägungen

E. 1

La sentenza impugnata con cui l'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) ha dichiarato inammissibile un appello in materia di protezione dell'unione coniugale è una decisione finale (art. 90 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore al limite di fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 LTF) previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Essa è pertanto suscettiva di un ricorso in materia civile. Il tempestivo (art. 48 cpv. 3 e art. 100 cpv. 1 LTF) gravame, inoltrato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF , nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010; v. art. 132 cpv. 1 LTF), è in linea di principio ammissibile.

E. 2.1

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto copia della lettera del 13 dicembre 2010 dell'opponente e di non aver quindi potuto prendere posizione sull'argomento della tardività del suo appello sollevato in tale scritto. Egli censura in questo modo la violazione del suo diritto di essere sentito.

E. 2.2

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.) formale, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). Tale censura deve pertanto essere esaminata in primo luogo (DTF 124 I 49 consid. 1).

Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il diritto di replica fondato sull' art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell' art. 6 n. 1 CEDU . Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 133 I 100 consid. 4.3-4.6; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_779/2010 del 1° aprile 2011 consid. 2.2 destinato alla pubblicazione; 5A_791/2010 del 23 marzo 2011 consid. 2.3.1 destinato alla pubblicazione; 5D_8/2011 dell'8 marzo 2011 consid. 2.1; 4D_111/2010 del 19 gennaio 2011 consid. 2.1; v. anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause Schaller-Bossert contro Svizzera del 28 ottobre 2010 § 39 seg. e Nideröst-Huber contro Svizzera del 18 febbraio 1997, Recueil CourEDH

1997-I pag. 101 § 24).

E. 2.3

L'affermazione del ricorrente secondo la quale lo scritto del 13 dicembre 2010 dell'opponente non gli è stato trasmesso (fatto nuovo che può essere addotto in quanto è la decisione stessa dell'autorità inferiore a darne motivo giusta l' art. 99 cpv. 1 LTF) non è stata contestata dalla Corte cantonale, la quale ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso. La fondatezza dell'affermazione del ricorrente può inoltre essere confermata dal fatto che l'incarto cantonale contiene tre esemplari di tale scritto. Alla luce della citata giurisprudenza si deve pertanto concludere che la Corte cantonale ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente.

Tale lesione non può essere sanata nell'ambito della presente procedura di ricorso atteso che il Tribunale federale non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione del diritto di essere sentito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii): riservate eccezioni che non entrano qui in considerazione (art. 95 lett. c-e LTF) esso esamina infatti l'applicazione di norme di diritto (procedurale) cantonale soltanto nell'ottica della violazione del divieto dell'arbitrio o di un altro diritto costituzionale (DTF 133 III 462 consid. 2.3).

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dal ricorrente. La sentenza impugnata va annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore affinché emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica definito al considerando precedente ed esamini quindi la questione della tempestività dell'appello alla luce delle osservazioni che il ricorrente vorrà fornire alla lettera del 13 dicembre 2010 dell'opponente.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno pertanto addossate all'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF), la quale è tuttavia dispensata dal pagamento di ripetibili per la sede federale non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato (art. 68 cpv. 1 LTF ; DTF 135 III 127 consid. 4; 133 III 439 consid. 4).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.